Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 17 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.
Riconoscimento in ente morale del Consorzio Appulo-Lucano cooperative operai combattenti e reduci, con sede in Bari, ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta l'istanza dei rappresentanti del Consorzio Appulo-Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari, in data 8 dicembre 1945, con la quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Veduta la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio Appulo-Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 55 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BARBARESCHI — CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 100. — BONSEGUET

(89)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno a favore del sig. Baldoni Arnaldo fu Balilla.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 10 febbraio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Baldoni Balilla fu Bernardino il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di Passignano nn. 2, 14, 21, 23, 28, 30, 33, 70, 76, 81, 82, 93, 97, 98, 100, 107, 116, 118, 128, 134, 135, 146, 148, 149, 153, 154, 157, 159, 161, 162 e 164;

Considerato che attualmente trovasi nel possesso legittimo del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il figlio del predetto sig. Baldoni Arnaldo, a seguito di successione ereditaria;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 28112 in data 10 febbraio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Baldoni Arnaldo fu Balilla il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano nn. 2, 14, 21, 23, 28, 30, 33, 70, 76, 81, 82, 93, 97, 98, 100, 107, 116, 118, 128, 134, 135, 146, 148, 149, 153, 154, 157, 159, 161, 162 e 164.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(91)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati di guerra.

IL MINISTRO PER LA RICOSTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma, istituita col decreto medesimo, per il rilievo la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità Alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti;

Visto il decreto in data 14 novembre 1945, con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione della azienda;

Considerato che ragioni di interesse pubblico consigliano di assicurare la continuità nella direzione dell'Azienda medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ernesto Rossi, già Sottosegretario del Ministero della ricostruzione, è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati di guerra, dal 14 dicembre 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la ricostruzione
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(97)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, via Mazzini n. 50, esercente negozio parrucchiere, si trova

nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Schilardi Achille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1945

(47) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in seguito alle dimissioni del dottor R'no Molinari dalla carica di commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Levati Giovanni è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

Roma, addì 4 gennaio 1946

(92) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Nebiolo Vittorio Emanuele.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1943, col quale il sig. Nebiolo Vittorio Emanuele fu Carlo, fu nominato rappresentante del dott. Federico Saverio fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Considerato che il dott. Federico Saverio ha revocato la procura conferita al sig. Nebiolo Vittorio Emanuele per detta rappresentanza;

Vista la lettera 12 dicembre 1945, n. 13303-XIV/4 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Il sig. Nebiolo Vittorio Emanuele fu Carlo, cessa dalla carica di rappresentante del dott. Federico Saverio fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 8 gennaio 1946

(83) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 19 stesso mese ed anno, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio successivo, col quale furono migliorate le condizioni di pensionamento previste nel citato testo unico:

Visti i decreti Ministeriali 3 luglio 1943 e 13 febbraio 1945, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 156 dell'8 luglio 1943, e n. 21 del 17 febbraio 1945, con il primo dei quali fu concesso ai pensionati della Cassa nazionale del notariato un assegno temporaneo di L. 120 mensili, e, col secondo, una integrazione parimenti temporanea sia della pensione, che dell'assegno anzidetto nella misura del settanta per cento;

Ritenuto che il sensibile aumento dei contributi derivante alla Cassa dalle modificazioni apportate alla tariffa notarile con il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, permette di meglio adeguare le pensioni alle condizioni economiche generali

Vista la proposta in data 12 dicembre 1945 del commissario straordinario della Cassa anzidetta;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Art. 1

Ai titolari di pensioni a carico della Cassa nazionale del notariato, ferma rimanendo l'integrazione temporanea della pensione di cui al decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, è concessa una seconda integrazione temporanea nella misura fissa di lire milleottocento mensili per le pensioni dirette e di lire milleduecento mensili per le pensioni indirette o di riversibilità, coll'aggiunta, per le vedove con figli minori, di un assegno mensile di lire duecento per ciascun figlio. Uguale assegno, oltre la integrazione, è concesso agli orfani soli e per ciascuno di essi.

Art. 2.

La indennità da liquidarsi una volta tanto in luogo di pensione è stabilita nella misura di lire cinquemila per ogni anno di esercizio, restando assorbita in detta somma ogni altra precedente concessione.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1946, dalla quale data cessano di aver vigore il decreto Ministeriale 3 luglio 1943 e il successivo decreto 13 febbraio 1945, nella parte riguardante l'integrazione dell'assegno temporaneo di guerra.

Roma, addì 8 gennaio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(82)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Narbal Costa, Console del Brasile a Napoli con giurisdizione sulle provincie dell'Abruzzo e Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Sicilia.

(76)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 gennaio 1946 - N. 11

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	102,35
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,075
Redimibile 3,50 % 1934	88,70
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,275

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1946 N. 12

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,50
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	87,80
Id. 5 % 1936	97,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,825
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,125

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicati, pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 13 dicembre 1945, Amministrazione provinciale di Parma, importo del mutuo L. 4.190.000;

Decreto interministeriale 24 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 7.000.000;

Decreto interministeriale 12 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Bologna, importo del mutuo L. 5.000.000.

(94)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.